

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
CONTRIBUTO: ASSEGNO PER SPESE FUNERARIE

Evento	Spese funerarie sostenute in caso di decesso del Titolare/Socio dell'impresa o di un Lavoratore
Requisiti	<i>Anzianità c/o l'EBAS dell'azienda:</i> - regolarità per almeno 24 mensilità continuative al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese. Nel caso di imprese di nuova costituzione è richiesto il possesso dei 12 mesi.
Misura del contributo	- 100% dei costi sostenuti con un massimale di € 1.000,00
Richiesta del contributo e termine per la presentazione	La domanda potrà essere presentata dall'erede o da un coerede (per conto di tutti gli eredi) entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, tramite posta certificata, all'indirizzo ebas.sardegna@pec.it , o posta ordinaria, con allegata la seguente documentazione: - copia della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di eredi (art. 47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal funzionario comunale (si allega fac simile); - copia certificato di decesso; - copia fatture quietanzate inerenti spese sostenute. In assenza della suddetta documentazione, necessaria per l'istruttoria, l'ufficio provvederà ad archiviare la richiesta.
Istruttoria, approvazione ed erogazione	<i>In fase di istruttoria ed approvazione:</i> - potrà essere richiesta ulteriore documentazione per la verifica della regolarità contributiva (all. L2, F24 quietanzati e Uniemens); - all'invio di documentazione integrativa e/o alla regolarizzazione della posizione debitoria, si dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta, pena la perdita del diritto alla prestazione. <i>Liquidazione del contributo:</i> - il contributo verrà erogato all'erede che ha presentato la domanda tramite accredito sul conto corrente, a mezzo bonifico bancario; Il contributo costituisce rimborso di un onere che determina una detrazione dall'Irpef, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d) del TUIR, e pertanto: – diminuisce l'importo della detrazione se incassato nello stesso anno di sostenimento della spesa; – è soggetto ad Irpef se viene incassato negli anni successivi a quello di sostenimento della spesa, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n. bis) del TUIR. EBAS potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. Per quanto qui non previsto si fa riferimento al Regolamento del Fondo Regionale Intercategoriale per la Salvaguardia del Patrimonio di Professionalità del lavoro dipendente ed imprenditoriale ed alle disposizioni dello Statuto dell'EBAS.